



COMUNE DI ASTI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI  
SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ASTI

Approvato con D.C.C. N. 10 del 26/2/1996  
Modificato con D.C.C. 216 del 13/3/2007 e D.C.C. 97 del 07/11/2007

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ASTI

## ART.1

Gli spazi pubblici per lo sport di proprietà del Comune di Asti, con le relative attrezzature, costituiscono patrimonio indisponibile dell'Ente, destinato a soddisfare esigenze e bisogni propri della collettività

## ART. 2

Tutti i beni indisponibili, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla Legge e non possono essere alienati o destinati ad uso diverso fino a che, con deliberazione del Consiglio Comunale, non venga fatta cessare la loro destinazione al pubblico servizio sportivo.

## ART. 3

Ai fini dell'assegnazione in uso da parte di terzi, gli spazi pubblici per lo sport, di proprietà del Comune di Asti, si distinguono in due categorie:

1. grandi impianti sportivi, di notevoli dimensioni
2. impianti sportivi minori, di normali dimensioni

I grandi impianti sono rappresentati da:

- Piscina coperta e scoperta
- Stadio
- Palasport di Via Gerbi
- Campo Sportivo Scolastico di Via Gerbi
- Palasanquirico
- Bocciodromo
- Palestra di roccia

Gli impianti di normali dimensioni sono rappresentati da:

- Palestre scolastiche e non scolastiche
- Campi di calcio
- Impianto Rugby
- Palaghiaccio
- Campi da tennis
- Campo di tamburello
- Campi da bocce
- Pedane polivalenti
- Piste ciclabili

## ART 4

I criteri per l'utilizzo degli impianti da parte dei cittadini sono i seguenti:

- accesso immediato a seguito del pagamento di biglietti o di abbonamenti, in orari particolari, alla piscina, ai campi da tennis ed al bocciodromo.
- i grandi impianti possono essere concessi in uso continuativo, rispettivamente nell'ordine: alle Istituzioni Scolastiche, alle Federazioni Sportive del CONI, alle Società Sportive iscritte a Federazioni del CONI.

Sono altresì autorizzabili caso per caso, previa valutazione del Dirigente del Settore, a seconda delle disponibilità, singoli utilizzi al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni sportive, formative, ricreative, amatoriali e del tempo libero, da parte di Enti di Promozione Sportiva, Associazioni, Società, Polisportive e singoli cittadini.

- Gli impianti di normale dimensione possono essere concessi in uso continuativo, rispettivamente nell'ordine:
  - Istituzioni scolastiche
  - Federazioni Sportive del CONI
  - Società Sportive iscritte a Federazioni del CONI per lo svolgimento di attività agonistica
  - Enti di Promozione Sportiva
  - Associazioni e società appartenenti a Federazioni del CONI o ad Enti di Promozione Sportiva per attività amatoriale
  - Associazioni, Società, Polisportive
  - Singoli Cittadini.
- il palasport, il campo sportivo scolastico e le palestre, sono di norma utilizzabili secondo il calendario scolastico provinciale, dal mese di settembre a dicembre e da gennaio a metà di giugno di ogni anno, con interruzioni durante le festività natalizie e pasquali.
- I campi di calcio, fatto salvo le giornate di campionato e quelle previste nel calendario delle manifestazioni, sono di norma utilizzabili per la durata dei campionati stessi, da settembre a dicembre e da gennaio a maggio di ogni anno. Gli impianti sono inagibili nei mesi di giugno, luglio ed agosto al fine di consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di ordinaria manutenzione e di ripristino dei manti erbosi.
- La piscina coperta è utilizzabile nel periodo invernale compreso, di norma, tra il mese di settembre e quello di dicembre ed il mese di gennaio e quello di giugno di ogni anno, e comunque fino alla data di apertura della piscina scoperta. L'impianto rimane chiuso durante le festività nazionali ed in particolare nei periodi di Natale e di Pasqua per consentire le operazioni di ricambio dell'acqua nelle vasche.

La piscina scoperta è utilizzabile nel periodo estivo compreso, di norma, tra il mese di giugno ed il mese di agosto di ogni anno. L'impianto natatorio rimane chiuso nelle due prime settimane di settembre per consentire l'effettuazione degli interventi di manutenzione alle attrezzature ed agli impianti. Nell'ambito dei periodi sopraindicati, il Dirigente del Settore interessato, sentita la Giunta comunale e tenuto conto delle eventuali indicazioni della stessa, determina ogni anno le effettive date di apertura e

chiusura degli impianti natatori tenendo conto delle concrete esigenze di utilizzo, delle attività necessarie di manutenzione, delle condizioni atmosferiche ed altro.

- I campi da tennis e di calcetto adiacenti l'impianto natatorio saranno agibili di norma con gli stessi orari della piscina coperta o scoperta

In particolari circostanze, per manifestazioni di elevato significato pubblico e sociale o per comprovate esigenze Federali e di campionato, il Dirigente del Settore ha facoltà di autorizzare deroghe ai sopraccitati calendari di apertura degli impianti.

Previa autorizzazione del Dirigente le società sportive cittadine sono autorizzate ad installare attrezzatura presso gli impianti sportivi di proprietà comunale, solo a condizione che detta attrezzatura possa essere utilizzata da tutti gli utenti sotto la propria responsabilità, impegnandosi a rifondere eventuali danni causati durante l'uso. La manutenzione dovuta al normale utilizzo sarà di competenza comunale.

#### ART. 5

Le autorizzazioni all'uso degli impianti sportivi vengono rilasciate dal Dirigente del Settore, nel rispetto delle norme previste ai precedenti art. 3 e 4 e dei criteri generali di assegnazione in cui il diritto di precedenza viene definito nel seguente modo:

- 1) manifestazioni organizzate dalle Istituzioni Scolastiche per lo svolgimento delle gare previste nell'ambito dei campionati studenteschi e dei giochi della gioventù.
- 2) manifestazioni organizzate da parte delle singole Federazioni, compatibilmente con lo svolgimento delle gare di campionato previste dai calendari federali per le Società Sportive che utilizzano normalmente gli impianti.
- 3) Società affiliate a Federazioni del CONI, riconoscendo la precedenza in funzione delle categorie di appartenenza ed in caso di ulteriore parità verrà considerata nell'ordine:
  - a) l'anzianità di permanenza nella stessa categoria;
  - b) la partecipazione in categorie superiori;
  - c) l'anzianità di iscrizione alla Federazione di appartenenza;
  - d) il numero degli atleti tesserati presso la Federazione Sportiva di appartenenza;
  - e) i risultati ed i meriti particolari conseguiti in campo sportivo;
- 4) Enti di Promozione Sportiva
- 5) Associazioni e società appartenenti ad Enti di Promozione Sportiva
- 6) Associazioni, Società e Polisportive.
- 7) Singoli Cittadini.

Tutti i sopraccitati soggetti dovranno possedere i seguenti requisiti:

- non perseguire scopi di lucro.
- essere società sportive cittadine ed avere la residenza sociale in Asti.
- le società che inoltrano istanza di utilizzo continuativo degli impianti per la prima volta e recano nella propria ragione sociale il nome di altri comuni o direttamente od indirettamente, collegato ad uno sponsor, potranno essere eccezionalmente autorizzate, caso per caso, valutando la durata della concessione ed applicando le

relative tariffe previste. Dette tariffe dovranno essere analoghe a quelle praticate per le società extracittadine.

- al fine dell'utilizzo della piscina le Società dovranno disporre di Istruttori, Allenatori e tecnici in possesso del Brevetto Federale ed in numero adeguato alle attività che intenderanno svolgere, inoltre ciascuno di detti Tecnici dovrà essere in possesso del Brevetto di Assistente Bagnanti rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto o di titolo equipollente, riconosciuti dai competenti Ministeri dell'Interno e della Marina Mercantile, ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e di assistenza ai bagnanti.
- L'uso delle corsie è attribuito alle società, con provvedimento del Dirigente del Settore, sulla base di criteri che tengano conto dell'anzianità e continuità di iscrizione delle stesse alla Federazione di appartenenza, del numero di tesserati alla Federazione stessa e dei risultati conseguiti nell'ambito della specifica attività svolta. Qualora pervengano richieste di utilizzo continuativo degli impianti natatori dopo la scadenza dei termini previsti al successivo art. 9, comma 1 del presente regolamento, le stesse potranno essere accolte, tenuto conto dei criteri sopra riportati e previa intesa, da formalizzarsi mediante la stipula di apposita convenzione, con le società che già usufruiscano degli impianti stessi per l'utilizzo in comune degli spazi già assegnati a queste ultime.
- i Gruppi Sportivi Militari od i Corpi dello Stato potranno rivolgere istanza di utilizzo dell'impianto natatoria, per compiti di Istituto, concordando di volta in volta le modalità di accesso con il Dirigente del Settore.
- nell'assegnazione degli impianti il Dirigente del Settore prenderà in considerazione le esigenze delle Società Sportive in funzione delle attività da esse praticate ed in relazione al dimensionamento degli impianti stessi. La valutazione terrà conto anche delle prescrizioni emanate dalle Federazioni di rispettiva appartenenza e della necessità di consentire lo svolgimento delle varie attività sportive in base alle condizioni di agibilità e di sicurezza di uso degli impianti.
- Il Dirigente del Settore, nell'applicazione dei sopraccitati criteri, ha facoltà di mediare sulle diverse esigenze evidenziate dalle Società Sportive, in relazione alla necessità di perseguire la massima economicità nei costi di erogazione del servizio. A tal fine il Dirigente potrà disporre la sospensione di taluni servizi in occasione della chiusura delle scuole o per l'effettuazione di lavori di manutenzione stagionale o straordinaria evidenziatisi per motivi imprevisti ed imprevedibili.

#### ART. 6

La gestione e la direzione degli impianti sportivi comunali sono affidate al Civico Ufficio Sport ed al suo Dirigente.

Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze, stipulando apposite convenzioni, potranno affidare la gestione degli impianti ad un Comitato legalmente costituito od a singoli Enti, Federazioni, Società.

Per le concessioni di beni immobili comunali ad Enti o terzi, si fa riferimento al "Regolamento per l'alienazione di immobili, mobili e di beni di proprietà del comune di asti".

#### ART. 7

Nelle palestre comprese negli edifici scolastici, le ore e gli spazi liberi da impegni o necessità della Scuola, sono gestiti in base alle norme contenute nella CM. n. 112 del 12/4/1991 avente per oggetto "Uso delle infrastrutture sportive scolastiche" e nelle leggi n. 517 del 4/8/1977, n. 410 del 31/5/1974 e nel D.P.R. n. 616 del 24.7.1974, nel rispetto dei criteri fissati in materia dal Consiglio Scolastico Provinciale, previo accordo con i rispettivi organismi delle singole istituzioni scolastiche.

Non e' consentito l'uso delle palestre per lo svolgimento di feste, trattenimenti danzanti, pranzi, cene o manifestazioni non strettamente sportive o che comportino l'accesso agli impianti da parte di persone non adeguatamente e correttamente equipaggiate per accedere ai locali.

Eventuali deroghe dovranno espressamente essere motivate ed autorizzate dalla Giunta Comunale.

#### ART. 8

Le domande per l'uso degli impianti sportivi devono essere inoltrate al Comune tramite il Civico Ufficio Sport.

Il Dirigente del Settore provvede all'assegnazione di turni, spazi ed orari nel quadro della programmazione generale prevista per le singole discipline sportive, su tutti gli impianti comunali, e nel rispetto delle norme contenute ai precedenti art. 3, 4, 5, ferma restando la condizione di agibilità dei medesimi, e ove ritenga opportuno, richiede il preventivo consenso da parte della Giunta Comunale.

Nella domanda devono essere specificate le attività che gli utenti intendono svolgere, la Federazione Nazionale Sportiva ovvero l'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, indicando il tipo di impianto per il quale si inoltra l'istanza di utilizzo.

Inoltre e' necessario precisare la esatta ragione sociale, il numero di partita IVA ed il codice fiscale, le generalità del Presidente e/o dei responsabili sociali, con i rispettivi indirizzi e recapiti telefonici. Devono essere altresì indicati i giorni della settimana in cui si intendono effettuare gli allenamenti e l'ora di inizio e di termine dei medesimi. Infine devono essere precisate l'età ed il numero dei partecipanti, dichiarando se trattasi di attività delle quali gli utenti usufruiscono a titolo gratuito od oneroso.

La richiesta di uso non impegna in alcun modo l'Amministrazione Comunale a rilasciare la relativa concessione.

#### ART. 9

Le richieste per l'uso continuativo dei campi di calcio devono pervenire all'Ufficio Sport entro il 15 luglio, mentre le richieste per l'uso dei rimanenti impianti sportivi entro il 1° settembre di ogni anno. Il Dirigente del Settore interessato, sentita la Giunta Comunale e tenuto conto

delle eventuali indicazioni della stessa, può fissare annualmente date diverse da quelle sopra riportate, qualora ritenuto necessario, dandone idonea pubblicità con almeno un mese di preavviso.

Le richieste per l'autorizzazione all'uso temporaneo di impianti sportivi devono pervenire con un anticipo di 30 giorni sulla data di inizio delle attività o di svolgimento della manifestazione.

Il Dirigente del Settore ha comunque la facoltà di autorizzare l'uso degli impianti richiesti senza il rispetto dei termini precedentemente citati, e comunque di norma con almeno una settimana di preavviso, compatibilmente con la disponibilità degli impianti stessi, qualora non ritenga necessario acquisire il parere preliminare della Giunta Comunale.

#### ART. 10

Le Federazioni, gli Enti di Promozione, le Società Sportive sono tenute ad inviare al Civico Ufficio Sport i comunicati settimanali relativi agli impegni di campionato con gg. 15 di anticipo sulla data di svolgimento delle partite, l'utilizzo degli impianti è comunque subordinato alla disponibilità degli stessi.

#### ART. 11

Per l'uso degli impianti sportivi comunali gli utenti corrisponderanno apposite tariffe stabilite od aggiornate annualmente mediante apposita deliberazione. La Giunta Comunale può concedere l'uso gratuito, ovvero la riduzione di una tariffa, a soggetti che non perseguano fini di lucro, per attività o manifestazioni di interesse cittadino e di particolare interesse pubblico.

Il Dirigente del Settore ha facoltà di richiedere il versamento presso la Tesoreria Comunale di un deposito cauzionale a garanzia del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e per la copertura di eventuali danni.

In caso di nuove attività sportive, la Giunta Comunale può stabilirne le relative tariffe provvisorie e sperimentali, fino all'approvazione della "Politica Tariffaria" dell'anno successivo.

#### ART. 12

Il mancato versamento delle tariffe di utenza per più di due rate (in caso di rapporto di durata annuale o stagionale) e/o per precedenti manifestazioni (in caso di attività saltuarie) determina l'esclusione dall'utilizzo degli impianti. Detto provvedimento è previsto anche per il mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento come pure delle disposizioni emanato in situazioni particolari dai responsabili del servizio.

Il provvedimento di esclusione compete al Dirigente del Settore e dovrà essere formalmente notificato al Concessionario mediante lettera raccomandata

#### ART 13

Le tariffe di utenza per l'uso degli impianti devono essere versate mensilmente alla Tesoreria Comunale, entro e non oltre gg. 30 dalla data di emissione della fattura. I pagamenti effettuati

dopo tale termine sono assoggettati a mora nella seguente misura:

- a) del 3%, dal 31° al 60° giorno di ritardo dalla data di emissione della fattura
- b) di un ulteriore 6%, dal 61° giorno di ritardo dalla data di emissione della fattura

I concessionari di impianti sportivi comunali che ricevono contributi in conto gestione da parte della civica amministrazione sono esclusi dalla mora fino al pagamento del suddetto contributo.

Le tariffe di utenza per incontri amichevoli o tornei od attività non continuative e di breve periodo, dovranno essere corrisposte presso il Civico Ufficio Sport nel seguente modo:

- a) pagamento della tariffa dovuta, prima dello svolgimento di partite o singole attività non continuative e di breve periodo
- b) pagamento della tariffa dovuta, dopo lo svolgimento delle manifestazioni nel caso di tornei che si articolino in più incontri.

#### ART. 14

Previa autorizzazione del Dirigente del Settore le Società Sportive utenti di tutti gli Impianti Sportivi cittadini possono ospitare, in modo saltuario o continuativo, altre Società, negli spazi di allenamento ad esse attribuiti, corrispondendo al Comune di Asti la tariffa prevista incrementata del 50%.

Nel caso in cui si dovesse verificare l'eventualità che venisse ospitata una Società, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente del Settore, dovrà essere corrisposto il triplo della tariffa di utenza prevista.

#### ART 15

La tariffa oraria dei campi di calcio è riferita all'utilizzo dell'impianto da parte di una sola squadra, le Società sportive utenti possono utilizzare i campi in compresenza con altre squadre della medesima società, o di altre società cittadine in modo continuativo corrispondendo al Comune di Asti od ai Concessionari dei singoli campi, la tariffa oraria prevista, aumentata del 50% per la prima squadra ospitata, e di un ulteriore 25% per ogni altra squadra successiva. Detto aumento è riferito solamente alla tariffa oraria e non al costo dell'illuminazione. Nel caso in cui la compresenza riguardi una squadra giovanile ed una di adulti la tariffa è quella risultante dalla somma della tariffa oraria adulti con il 50% della tariffa giovanile.

#### ART. 16

Tutti gli incontri ufficiali o non ufficiali, tra Società Sportive diverse, non di campionato, sono da considerarsi partite amichevoli e per lo svolgimento delle stesse dovranno essere corrisposte le tariffe previste per questo tipo di incontri. Nel caso in cui vengano disputati incontri non preventivamente autorizzati, la Società ospitante dovrà corrispondere un importo pari al doppio della tariffa prevista.

Gli incontri e le manifestazioni che si svolgono negli impianti affidati in concessione, dovranno essere concordate tra il soggetto proponente ed il concessionario in maniera diretta,

previa autorizzazione del Civico Ufficio Sport cui compete la calendarizzazione degli utilizzi su tutto il territorio comunale e sulle modalità d'uso degli impianti stessi.

#### ART. 17

Nei casi in cui gli impianti vengano utilizzati in forma convenzionata od autogestita, il mancato rispetto degli orari di utenza preventivamente concordati od il mancato rispetto delle norme previste in concessione determinerà, alla prima infrazione, un formale richiamo dei soggetti interessati ed il pagamento delle ore effettuate.

Alle infrazioni successive il pagamento sarà assoggettato ad una sanzione nella misura seguente:

- a) alla seconda infrazione € 50,00 oltre il pagamento della tariffa dovuta,
- b) alla infrazione successiva, e' prevista la revoca della concessione, con immediata sospensione temporanea dall'uso dell'impianto, per l'effettuazione degli allenamenti, per un periodo di tempo la cui durata verrà stabilita dal Dirigente del Settore.

#### ART. 18

Il Dirigente del Settore ha facoltà di revocare le concessioni, sospenderle temporaneamente o modificare gli orari ed i turni di assegnazione nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere eccezionale.

#### ART. 19

Il Dirigente del Settore, previa valutazione da effettuarsi caso per caso, ha la facoltà di autorizzare l'occupazione temporanea di aree, a scopi pubblicitari, espositivi e commerciali, all'interno degli impianti sportivi. In caso di esposizione di materiale pubblicitario sono dovuti i tributi/diritti/canoni previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali.

#### ART. 20

Per le manifestazioni sportive ed extrasportive che richiedano l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, salvo accordi particolari che dovranno essere assunti di volta in volta con la Civica Amministrazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione, smontaggio e rimozione delle attrezzature necessarie. Queste ultime operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile, immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività.

#### ART. 21

Nel corso della stagione sportiva non sarà riconosciuta alle Società utenti la facoltà di sospendere temporaneamente l'utilizzo degli impianti sportivi ad esse assegnati all'inizio del campionato. Le sospensioni dell'attività' durante le festività natalizie e pasquali o per cause imputabili al Comune di Asti saranno invece portate in detrazione dagli importi dovuti.

Inoltre saranno deducibili le utenze relative a sospensioni riferite alle partite del campionato di calcio segnalate da parte della F.I.G.C. mediante comunicato ufficiale, con almeno gg. 7 di preavviso o con fonogramma da parte delle Società, con almeno 24 ore di preavviso solo nel caso di maltempo; se la sospensione viene decisa dall'arbitro dovrà essere corrisposto il 50% della tariffa prevista.

Nel caso in cui gli utenti non potessero usufruire di un impianto prenotato per una manifestazione, saranno tenuti a corrispondere la tariffa di utenza prevista, nel caso in cui non ne abbiano dato preavviso con anticipo sufficiente a sospendere l'organizzazione dei servizi necessari all'attivazione dell'impianto in questione. Saranno altresì tenuti al pagamento della tariffa in tutti i casi in cui, per effetto di tale prenotazione, venga sicuramente precluso ad altri l'accesso all'impianto.

#### ART. 22

La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'Ufficio Sport con almeno gg. 15 di preavviso, in caso contrario i conteggi saranno effettuati sulla base degli orari assegnati.

Nel caso di impianti sportivi concessi in autogestione, le chiavi in dotazione alla società utilizzatrice devono essere riconsegnate all'Ufficio Sport entro e non oltre tre giorni lavorativi dall'ultimo utilizzo, in caso contrario verrà applicata una sanzione pari ad €. 30,00 che, trascorsi infruttuosamente ulteriori 10 giorni lavorativi, ammonterà a complessivi €. 100,00.

#### ART. 23

Gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o delle Società concessionarie, possono essere depositati nei locali di servizio dei singoli impianti, ove possibile, solo previa autorizzazione del Dirigente degli Impianti Sportivi.

#### ART. 24

Il Comune di Asti ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti o dalle Società concessionarie all'interno degli impianti.

#### ART. 25

Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, particolarmente negli impianti in cui l'accesso avvenga in forma autogestita, a segnalare agli addetti al servizio od al Civico Ufficio Sport, ogni impedimento o situazione che possano essere causa di potenziale pericolo e di pregiudizio alla sicurezza nei confronti di chiunque ed in qualunque forma acceda agli impianti. In situazione di pericolo l'uso degli impianti deve essere immediatamente interrotto, e nel caso in cui la presente disposizione venga disattesa le responsabilità conseguenti il verificarsi di eventuali incidenti saranno unicamente imputabili al Presidente, ai dirigenti od agli accompagnatori della Società precisati al successivo articolo 27

#### ART. 26

I concessionari e gli utenti degli impianti sportivi comunali sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'uso degli impianti, delle attrezzature, dei locali adibiti a servizi e di quanto di proprietà comunale, in modo da evitare qualsiasi danno e pregiudizio agli impianti sportivi, agli accessori ed alla proprietà del Comune in genere.

#### ART. 27

L'accesso degli utenti agli impianti e' consentito solo in presenza dell'accompagnatore responsabile il cui nominativo deve essere preventivamente segnalato all'Ufficio Sport.

#### ART. 28

Gli atleti ed i loro accompagnatori devono indossare gli indumenti propri e le calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva, sia negli impianti al coperto, sia presso i campi di calcio ove, in particolari periodi dell'anno, potrà essere prescritto l'uso di scarpe senza tacchetti.

Negli impianti al coperto e nei locali di servizio è fatto divieto assoluto di fumare.

Inoltre nelle palestre, salvo specifica autorizzazione, è fatto divieto di giocare al calcio od al calcetto e di praticare altre attività, non espressamente autorizzate. La violazione dei suddetti divieti costituisce presupposto per l'immediata sospensione della concessione.

Nei casi in cui venga espressamente autorizzata dal Dirigente del Settore l'attività' del calcetto, i tecnici ed i dirigenti di società, sotto la propria personale responsabilità, sono tenuti al posizionamento delle porte ed alla loro eventuale rimozione, provvedendo all'ancoraggio delle medesime mediante gli appositi tiranti in dotazione presso gli impianti. Nel caso in cui detti tiranti, per qualsiasi ragione non fossero disponibili, l'attività dovrà essere immediatamente sospesa, in attesa del ripristino dei necessari sistemi di sicurezza.

#### ART. 29

Le Società di calcio sono tenute a provvedere con personale proprio al rifacimento della segnatura del campo di gioco immediatamente prima dello svolgimento delle partite, nel caso in cui detta tracciatura non sia più visibile a seguito di precipitazioni verificatesi successivamente alle operazioni di segnatura effettuate dal personale comunale. Inoltre ciascuna società di calcio dovrà mettere a disposizione n. 2 bandierine per segnalinee prima dell'inizio di ogni partita.

#### ART. 30

E' fatto divieto al concessionario di manomettere o di apportare variazioni a qualsiasi impianto. Ogni allacciamento, anche a carattere provvisorio, deve essere autorizzato dal Dirigente del Settore, sentiti i Civici Uffici Tecnici competenti.

#### ART. 31

Al termine di ciascuna manifestazione e comunque entro le 48 ore successive verrà effettuato,

alla presenza di un incaricato della società, degli Enti o dei privati concessionari dell'impianto, un sopralluogo al fine di accertare eventuali danni agli impianti medesimi. In caso di assenza di incaricato del concessionario, un responsabile del Civico Ufficio Sport provvederà ugualmente all'accertamento predetto. Il concessionario è comunque tenuto ad informare immediatamente il Civico Ufficio Sport circa il verificarsi di ogni evento dannoso prodottosi durante l'uso degli impianti da parte di propri associati.

#### ART. 32

Il concessionario assume nei confronti del Comune di Asti la responsabilità dei danni che si verificheranno agli impianti durante lo svolgimento delle proprie manifestazioni, intendendo per tali anche le partite di campionato giocate in casa. Tale responsabilità ricorre anche nel caso in cui detti danni vengano provocati dal pubblico o dagli atleti e sostenitori della squadra ospite, nei confronti della quale è riconosciuta al concessionario ampia possibilità di rivalsa.

#### ART. 33

Il concessionario è tenuto a risarcimento dei danni eventualmente causati agli impianti, durante lo svolgimento degli allenamenti, da parte dei propri atleti ed accompagnatori. Nei casi in cui la responsabilità di detti danni non possa essere attribuita con sicurezza ad alcuna delle squadre che hanno utilizzato in compresenza o che si succedute all'interno degli impianti, l'ammontare di detti danni sarà ripartito in parti proporzionali alle ore di utilizzo da parte delle singole società, sulla base delle stime effettuate da parte dei Civici Uffici Tecnici competenti.

Gli importi verranno fatturati contestualmente alle utenze mensili e per intero corrisposti al Comune il quale provvederà direttamente alla riparazione dei danni, ovvero il concessionario provvederà in proprio alla riparazione affidando la stessa ad una ditta qualificata, previo accordi con l'Ufficio Sport.

#### ART. 34

E' fatto tassativo divieto ai concessionari di utilizzare o di far utilizzare a terzi, anche parzialmente e temporaneamente, in qualsiasi modo o forma, ed a qualsiasi titolo, gli impianti, i locali, gli accessori, per finalità che non siano quelle per cui è stata richiesta ed accordata la concessione, pena la decadenza della concessione stessa.

E' del pari fatto tassativo divieto ai concessionari ed a chiunque altro ammesso in virtù della concessione a fruire degli impianti e degli accessori, di espletare, sia all'interno che nelle loro adiacenze, qualsiasi attività ed a qualsiasi titolo, che non siano strettamente quelle in relazione alle quali è stata accordata la concessione stessa.

#### ART. 35

Gli impianti sportivi comunali — attrezzature, locali ed accessori — sono concessi in uso a richiesta di società e di privati che intendono praticarvi l'attività sportiva per cui gli impianti

sono giudicati idonei dal punto di vista della sicurezza e della prevenzione.

Gli impianti devono essere utilizzati nel rispetto delle loro caratteristiche, delle norme di agibilità e di corretta condotta sportiva fissate dalle autorità amministrative e dalle federazioni sportive.

Pertanto gli atleti ed i loro dirigenti ed accompagnatori sono gli unici responsabili di ogni danno che possa derivare alle proprie persone, a terzi ed a cose in conseguenza dell'uso non corretto di tali impianti.

Sono inoltre gli unici responsabili di ogni danno conseguente alla normale pratica sportiva o agonistica in tali impianti, quando il danno non risulti evidentemente causato da atti od omissioni imputabili agli addetti al servizio.

Il Comune proprietario degli impianti declina in tal senso ogni responsabilità, e provvede alla copertura assicurativa dei danni che possono essere causati da carenze o da mancata manutenzione degli impianti o comunque da atti od omissioni riferibili agli addetti al servizio, anche per colpa grave, escluso il dolo.

La richiesta di concessione degli impianti comporta la conoscenza ed accettazione, da parte dei richiedenti, dei componenti a qualunque titolo delle società sportive e dei gruppi da loro rappresentati, delle limitazioni della responsabilità precedentemente elencate.

Il concessionario è inoltre ritenuto il solo responsabile della vigilanza e del controllo sul possesso dei requisiti di idoneità medico-sportiva, previsti dalla legge, inerenti l'attività esercitata dalle persone che svolgono la pratica sportiva nelle ore oggetto di concessione.

#### ART. 36

Le concessioni dei servizi di bar, pubblicità ed altri debbono formare oggetto di appositi provvedimenti da adottarsi dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale, con riferimento alle normative vigenti in materia di rilascio di licenze o autorizzazioni.

#### ART. 37

Le Società sportive dovranno attenersi alle disposizioni che il personale comunale di servizio impartirà circa le modalità di accesso e di uso degli impianti sportivi.

#### ART. 38

I responsabili del servizio sono tenuti a far rispettare il presente regolamento ed hanno facoltà di richiedere l'intervento della forza pubblica o di far allontanare dagli impianti chiunque non si attenga alle disposizioni in esso contenute.

#### ART. 39

Le persone affette da malattie contagiose non potranno accedere in piscina. Il responsabile del servizio, qualora lo ritenga opportuno, può chiedere ai bagnanti di esibire una dichiarazione medica comprovante l'assenza di malattie contagiose.

#### ART. 40

Il Comune di Asti si riserva la facoltà di revocare la concessione nel caso in cui, a seguito di verifiche e controlli, venga accertato che l'utilizzo degli impianti risulti limitato a un esiguo numero di atleti, tale da non giustificarne l'attivazione per ragioni di pubblica utilità.

#### ART. 41

Il Comune di Asti si riserva la facoltà di accertare che i concessionari non perseguano scopi di lucro, a tale scopo ed al fine anche di acquisire utili elementi per la determinazione delle tariffe di utenza, essi sono tenuti a produrre copia dello Statuto societario e dei bilanci annuali o di singole manifestazioni, su semplice richiesta del Dirigente del Settore.

#### ART. 42

Il Comune di Asti riconosce unicamente ai legali rappresentanti delle Società la facoltà di presentare istanze, suggerimenti o dirimere eventuali contestazioni.

#### ART. 43

Contestualmente all'atto di concessione che autorizza all'utilizzo degli impianti sportivi i Responsabili delle Società dichiarano di prendere atto delle norme contenute nel presente regolamento, copia del quale e' in distribuzione gratuita presso il Civico Ufficio Sport. L'utilizzo e l'accesso agli impianti sportivi, da parte di chiunque ed in qualunque forma si realizzi, comporta l'implicita accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento.

#### NOTA

I criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale con verbale del 10.11.1978 sono i seguenti:

- 1) garanzia di rispetto di tutte le norme igienico - sanitarie assicurando che alla ripresa delle lezioni i locali siano in perfetta agibilità;
- 2) garanzia di sicurezza del Patrimonio esistente nei locali scolastici;
- 3) rispetto dei diritti del personale ausiliario (bidelli, custodi). Resta comunque a carico dell'Ente concedente o dei Terzi autorizzati fornire il personale necessario per lo svolgimento delle attività;
- 4) divieto assoluto dei locali scolastici in uso ai richiedenti che perseguono scopi di lucro;
- 5) priorità ad Enti ed associazioni con fini istituzionali di promozione culturale e sociale;
- 6) è obbligo dell'Ente o dei Terzi autorizzati a nominare un responsabile per qualsiasi controversia derivante a seguito dell'uso dei locali e del materiale in essi esistente;
- 7) assunzione da parte dell'Ente o di Terzi autorizzati di ogni onere derivante dalla concessione d'uso;
- 8) assunzione di ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine a danni derivanti a persone e cose durante l'uso dei locali;
- 9) esonero di qualsiasi ed ogni responsabilità per il Direttore Didattico o il Preside;

- 10) obbligo degli Enti concedenti di far pervenire copia dell'autorizzazione concessa per l'uso dei locali scolastici, al Capo di Istituto e al Consiglio Scolastico Provinciale;
- 11) possibilità di revoca dell'autorizzazione della concessione da parte dei Consigli di Circolo e di Istituto a seguito di comprovate inadempienze da parte degli autorizzati.